



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2281/12 del R.A.C.C. in data 07.05.12, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **A. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante B., elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv. C., che la rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

- **AVV. D.**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv. E., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da procura in calce all'atto di citazione notificato,

CONVENUTO

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

F. ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore G., elettivamente domiciliata in Udine presso e nello studio dell'avv. H., che la rappresenta e difende in giudizio unitamente all'avv. I., come da mandato in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato,

TERZA CHIAMATA

E DI

AVV. L., elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv. M., che la rappresenta e difende in giudizio, come da mandato in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato,

TERZA CHIAMATA

avente per oggetto: responsabilità professionale

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

La società A. s.r.l. (già A. s.a.s.) ha citato in giudizio l'avvocato D., esponendo di essersi rivolta allo stesso in relazione ad una controversia insorta con la società N. s.p.a., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Il 28 aprile 2006 l'avv. D., per conto della A., aveva inviato alla N. S.p.A. una lettera raccomandata, con la quale intimava il pagamento, entro otto giorni, della complessiva somma di euro 15.010,90, preannunciando, in difetto di adempimento, l'instaurazione di un giudizio.

In realtà nessun procedimento era stato avviato, se non nell'aprile-maggio 2007, davanti al tribunale di Padova - Sezione Distaccata di Cittadella.

In quella occasione l'attrice aveva corrisposto, quale anticipo spese e competenze, la somma di euro 680,75 all'avvocato L. professionista indicata in loco dal convenuto.

La N. si era costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione esperita, essendo il relativo termine

maturato a luglio 2006.

Il convenuto aveva comunicato all'attrice la situazione creatasi ed aveva valutato come pressoché certe le prospettive negative del giudizio.

All'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'avv. D. aveva rinunciato al mandato.

In seguito la causa era stata abbandonata, dopo che il difensore della società N. aveva quantificato le proprie spese in euro 2.500, chiedendone la rifusione all'odierna attrice.

La difesa attorea evidenziava che, quantomeno dal 28 aprile 2006, al convenuto era stato conferito l'incarico per la gestione legale della controversia di cui si tratta.

L'atto di citazione introduttivo della causa era stato redatto circa un anno più tardi.

Questo aveva comportato l'inutile trascorrere del tempo, con la maturazione dell'eccepita prescrizione, di cui la controparte aveva potuto avvalersi per paralizzare l'azione.

Il colpevole ritardo nell'inizio dell'azione e nella notifica della citazione aveva, quindi, determinato per la A. la produzione di un danno costituito dal credito risarcitorio azionato e dalle spese inutilmente sostenute prima per l'inizio dell'azione e poi per il suo abbandono.

La parte attrice chiedeva, quindi, che il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in euro 16.928,57 (pari all'importo del credito azionato) oltre ad euro 5.048,75 (pari alle spese sostenute in relazione a quel giudizio).

L'avv. D. si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della società A. S.r.l.. Quanto al merito della vertenza, rimarcava che, nell'estate 2005, A. s.a.s aveva

acquistato da N. vari prodotti per il trattamento e la verniciatura, che avrebbero permesso l'imitazione di mobili antichi.

Tali prodotti erano stati impiegati nella produzione di sgabelli e sedie spediti ad una cliente finlandese.

La cliente finlandese, ricevuta la merce, aveva contestato i manufatti e la A. li aveva dovuti sostituire con una perdita di euro 15.010,90.

Nell'aprile 2006 la società A. aveva chiesto all'avvocato D. di predisporre una richiesta stragiudiziale di danni e questi vi aveva provveduto, preparando la lettera raccomandata del 28 aprile 2006, ricevuta il 3 maggio 2006.

La N. aveva risposto con lettera dd. 15 maggio 2006, contestando che i vizi lamentati dalla cliente finale fossero ascrivibili ai propri prodotti.

La A., dopo aver gestito autonomamente le trattative volte a definire la vertenza, solo nel mese di marzo 2006 aveva deciso di procedere giudizialmente nei confronti della controparte ed aveva sottoscritto una procura ad agire a favore sia del convenuto, sia dell'avvocato L., domiciliataria in Padova.

Il convenuto aveva, quindi, inviato all'avvocato L. gli atti e la documentazione relativa con raccomandata del 26 marzo 2007, pervenuta il 2 aprile 2007.

Due o tre giorni dopo l'avv. L. aveva segnalato che la causa rientrava nella competenza per territorio della sezione distaccata di Cittadella e l'avv. D. aveva invitato la collega ad aggiungere tale dicitura a penna sull'atto di citazione già inviato.

Solo il 27 aprile 2007 l'avv. L. aveva comunicato al convenuto di aver notificato la citazione ed iscritto a ruolo la causa.

Solamente dalla lettura della comparsa di risposta di N. era emerso che l'atto di citazione era stato ricevuto il 16 maggio 2007, quindi

oltre il termine di prescrizione annuale.

Chiesti chiarimenti all'avvocato L., l'avv. D. aveva scoperto che l'atto da notificare era stato portato agli ufficiali giudiziari in data 17 aprile 2007, la causa era poi stata iscritta a ruolo con l'originale ritirato dagli ufficiali giudiziari.

In seguito in data il 10 maggio 2007 l'avv. L. aveva saputo che il piego non era stato notificato, in quanto era andata smarrita la cartolina dell'avviso di ricevimento.

Il convenuto aveva subito denunciato il fatto alla propria assicurazione F., la quale, dopo un lungo carteggio ed esaminata la documentazione fornita dall'assicurato, aveva risposto che l'assicurazione non operava, in quanto si trattava di un fatto imputabile ad un collaboratore esterno allo studio.

La difesa del convenuto sottolineava che la decisione di agire in sede giudiziale dell'odierna attrice era maturata solo a marzo 2007 e l'avv. D. aveva prontamente predisposto l'atto di citazione, nonchè spedito tutta la documentazione a Padova, presso il domiciliatario, con margini di tempo ampiamente sufficienti per una tempestiva notifica.

Era comunque assolutamente indimostrato che l'eccezione di prescrizione annuale fosse fondata e giuridicamente corretta.

La cartolina era stata smarrita per fatto degli ufficiali giudiziari, onde era possibile ritenere che la successiva ripetuta notificazione andata a buon fine potesse sanare l'incolpevole vizio della precedente notificazione.

Non era provata, inoltre, né la sussistenza, né la quantificazione del danno risarcibile, atteso che era del tutto ipotetico il nesso causale tra le imperfezioni delle sedie contestate dalla cliente finlandese e l'uso della vernice acquistata dalla N..

Il convenuto chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'avvocato L., al fine dell'accertamento della sua esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del preteso danno, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni F. per essere dalla medesima manlevato nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche propria responsabilità.

La F. si costituiva in giudizio, deducendo che spettava a parte attrice dimostrare non solo la responsabilità dell'odierno convenuto, ma anche che, senza la condotta negligente contestata, le ragioni della A. sarebbero state certamente accolte.

In altre parole il nesso causale tra la condotta negligente e l'evento dannoso lamentato dalla A. richiedeva una prova non in termini di probabilità, ma di certezza.

In ogni caso il presunto danno lamentato da parte attrice non era imputabile al convenuto, bensì al domiciliatario, alla quale gli atti erano stati trasmessi con congruo anticipo.

La F. richiamava, poi, il disposto dell'articolo 1B delle condizioni generali di assicurazione, in forza del quale dovevano ritenersi esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti all'attività dei collaboratori esterni e dei sostituti dell'assicurato da costoro svolta in proprio.

Anche l'articolo 4 delle condizioni generali ribadiva, poi, che l'assicurazione non era valida quando si trattava di fatto di collaboratori esterni allo studio, fra i quali erano espressamente menzionati anche i domiciliatari.

Ne conseguiva, dunque, che anche nel denegato caso di soccombenza del convenuto, la domanda di manleva avrebbe dovuto essere rigettata.

Anche l'avv. L. si costituiva in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per assoluta incertezza dell'editio actionis.

L'avv. L. sottolineava di aver svolto l'incarico di mera domiciliataria, senza intrattenere alcun rapporto diretto con il cliente odierno attore, rapporto che era stato di esclusivo appannaggio dell'avv. D. Aggiungeva di aver scrupolosamente eseguito le istruzioni ricevute dal convenuto, di aver provveduto alla richiesta di notifica a mezzo posta in data 17 aprile 2007 e di aver poi, entro i successivi 10 giorni e precisamente 26 aprile 2007, iscritto la causa a ruolo, depositando l'originale dell'atto di citazione notificato a mezzo posta.

Non avendo ricevuto l'avviso di ricevimento, il 10 maggio 2007 aveva chiamato gli ufficiali giudiziari, che le avevano riferito di aver dimenticato di avvertirla di aver ricevuto in restituzione la copia da notificare da parte dell'ufficio postale e che quest'ultimo asseriva di non aver potuto eseguire la notifica per assenza dell'avviso di ricevimento.

Il *dominus* era stato immediatamente informato dell'accaduto e quindi l'avvocato L. si era attivata per ottenere l'autorizzazione dal giudice al ritiro dell'originale della citazione per procedere ad una nuova notifica in tempo per rispettare il termine a comparire.

L'avv. L. negava, quindi, che sussistesse una propria qualche responsabilità e rimarcava che avrebbe dovuto essere il convenuto a segnalarle le necessità che la notifica avvenisse entro e non oltre il 3 maggio 2007 per evitare la prescrizione ovvero lo stesso D. avrebbe potuto attivarsi con un'ulteriore lettera introduttiva. In ultimo la terza chiamata sottolineava come parte attrice non avesse dato prova nè dell'an, nè del quantum del risarcimento richiesto.

Assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande

e per le richieste di prova, la causa era istruita solo documentalmente.

Le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale all'udienza del 07.05.13 ed all'esito il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

Reputa questo Giudice che la domanda attorea sia infondata.

Per consolidata ed uniforme giurisprudenza in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale.

In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione.

In particolare la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario

nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone.

Nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione in atti emerge che, in data 17 aprile 2007, l'atto di citazione predisposto dall'avvocato D. è stato consegnato dall'avv. L. agli ufficiali giudiziari, i quali hanno provveduto alla sua notifica a mezzo posta in data 20 aprile 2007.

Dalla stampigliatura in calce al tagliando di ricevuta della raccomandata emesso dalle Poste Italiane emerge che, quale servizio aggiuntivo all'invio della raccomandata, era stato richiesto anche l'avviso di ricevimento (v. dicitura "Serv. Agg.: AR").

Non vi è dubbio, quindi, che i procuratori nominati dalla società A. avessero correttamente e tempestivamente provveduto alla notifica di un atto idoneo nel contempo ad instaurare il giudizio e ad interrompere il termine di prescrizione.

Non è stato possibile, purtroppo, appurare per quali ragioni l'avviso di ricevimento non sia mai ritornato al mittente.

Rimane il fatto che da tempo la Suprema Corte ha stabilito che la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell'atto all'organo notificatorio.

È pur vero che la notifica nulla di un atto di citazione non è di per sé idonea ad interrompere il termine di prescrizione, ma non vi è dubbio che l'aver integralmente e correttamente adempiuto da parte del soggetto notificante tutti gli oneri posti a proprio carico è certamente circostanza che deve essere presa in considerazione sotto il profilo della verifica del corretto adempimento con l'ordinaria diligenza professionale rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del proprio cliente in forza del rapporto professionale.

A ciò si deve aggiungere che, dopo l'invio della missiva del 28 aprile 2006 interruttiva del termine di prescrizione, non vi è prova alcuna che la A. avesse dato istruzioni al proprio legale di radicare il procedimento contenzioso e ciò almeno fino al marzo dell'anno successivo.

Sotto questo profilo, quindi, la condotta tenuta dai legali incaricati dall'odierno attore appare scevra da profili di negligenza.

Oltre a tali considerazioni che investono il profilo soggettivo dell'illecito contrattuale contestato, si deve anche valutare, per quanto concerne il profilo oggettivo inerente la sussistenza del nesso causale fra la condotta ed il lamentato danno, che sulla base della documentazione in atti non vi sono elementi che consentano di formulare in termini positivi, con un margine di ragionevole probabilità e non di mera astratta possibilità, un giudizio prognostico di esito favorevole per la A. del procedimento radicato davanti alla Sezione Distaccata di Cittadella.

Infatti, anche volendo ammettere l'errore professionale (ipotesi che come si è detto più sopra non ricorre nel caso di specie), in tema di responsabilità professionale, la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della "chance" di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale - una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale – si pone comunque il problema della liquidazione del "quantum", dovendo

tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili.

Come l'avv. D. aveva illustrato alla propria cliente con la missiva del 18.05.06, il favorevole esito dell'azione giudiziale dipendeva, nel caso di specie, soprattutto dalle soluzioni tecniche che sarebbero offerte in merito alle cause dei lamentati vizi.

Sotto questo profilo l'avv. D. aveva sollecitato la società A. a chiedere alla O. (laboratorio che effettuava prove tecniche nel settore del legno) lumi in ordine a quali fossero le probabili ragioni dei difetti manifestati nei manufatti inviati alla cliente finale finlandese (rapide scrostature).

Infatti, mentre la A. ascriveva questo tipo di vizi alle vernici ed ai prodotti acquistati dalla N., quest'ultima replicava che i propri prodotti, sulle base delle verifiche di laboratorio effettuate, erano in linea con le specifiche tecniche dichiarate e sosteneva che i vizi erano attribuibili non alla qualità dei prodotti, bensì ad una insufficiente carteggiatura del fondo dei mobili trattati, che poteva aver compromesso l'adesione del "pacchetto vernice" sovrapposto, ovvero alla bassa temperatura dell'ambiente ove le lavorazioni erano state eseguite.

La N. si era anche difesa rimarcando che essa non poteva essere chiamata a rispondere per problemi di verniciatura quando nel processo produttivo venivano impiegati componenti chimici provenienti anche da altri fornitori.

Dalla lettura della relazione predisposta dalla O. su richiesta della A. emerge che le conclusioni cui gli esperti erano pervenuti erano espresse in termini assolutamente possibilistici e non di assoluta certezza.

Si legge, infatti, “dalle indagini effettuate *sembra* emergere che la scarsa adesione lamentata *possa* essere imputata alla presenza di una patina a consistenza *apparentemente* cerosa tra fondo e finitura. Si può ragionevolmente *ipotizzare* che tale patina derivi dall'applicazione dell'anticante. Il distacco, quindi, potrebbe *tendenzialmente* derivare da una incompatibilità tra i prodotti vernicianti impiegati.... Si segnala che l'anticatura può essere, comunque, un processo che tendenzialmente rende meno efficace l'adesione tra le varie mani dei prodotti vernicianti applicati. La sua verifica, sia nella fase di messa a punto del ciclo che come controllo costante della produzione, è sempre raccomandata...”.

Non solo, quindi, la riconducibilità dei lamentati vizi al tipo di prodotti forniti dalla N. viene espressa in termini meramente ipotetici e possibilisti, ma da questa valutazione tecnica emerge anche che eventuali problemi di mancata adesione dei prodotti vernicianti avrebbero potuto essere riscontrati e rimediati durante il ciclo produttivo.

Non vi sono, dunque, elementi che consentano di concludere per una certa o altamente probabile attribuzione alla N. della responsabilità per i danni subiti dalla società A., in quanto è parimenti possibile che i vizi della merce lamentati dalla cliente finale finlandese fossero ascrivibili piuttosto a negligenze commesse nel corso della lavorazione e dunque imputabili all'odierna attrice.

D'altro canto, sulla base di quanto emerge dagli atti, non è neppure possibile sapere (ma dal tenore della comparsa di risposta della N. sembrerebbe di dover rispondere negativamente) se sulle sedie oggetto di contestazione fossero state esperite verifiche tecniche in contraddittorio e se vi fosse certezza che le sedie contestate dalla cliente finale fossero state effettivamente trattate con i prodotti forniti

dalla N. e fossero quelle sottoposte a controlli.

In altre parole l'esito del procedimento davanti al Tribunale di Padova - Sezione Distaccata di Cittadella dipendeva da tutta una serie di fattori incerti che avrebbero dovuto essere compiutamente ed approfonditamente accertati e vagliati in corso l'istruttoria ed in relazione ai quali non vi sono elementi per formulare prognosi favorevoli in capo all'una piuttosto che all'altra parte.

Non vi è prova, conseguentemente, che senza il problema verificatisi al momento della notificazione la A. avrebbe conseguito il risultato sperato radicando il processo o comunque un risultato più vantaggioso.

Il rigetto della domanda attorea rende processualmente superfluo l'esame delle domande svolte dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati e delle conseguenti eccezioni dagli stessi sollevate.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico della parte attrice sia con riferimento a quelle sostenute dalla parte convenuta, sia per quanto concerne quelle relative ai terzi chiamati (cfr. Cass., sez. III, 21-03-2008, n. 7674 "Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio").

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al DM n. 140/12, senza alcuno scostamento percentuale rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, essendo state trattate questioni di media complessità.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) condanna la parte attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da avv. D., spese che liquida in €. 550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, € 550,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre ad € 250,00 per esborsi ed oltre a Iva e Cpa;
- 3) condanna la parte attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da avv. L., spese che liquida in €. 550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, € 550,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre ad € 50,00 per esborsi ed oltre a Iva e Cpa;
- 4) condanna la parte attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da F. Assicurazioni s.p.a., spese che liquida in €.550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, € 550,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre a Iva e Cpa;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 07.05.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -